

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e dell'art. 26 Dlgs 105/2018



**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra ODV", siglabile "EcoVES ODV".
2. L'ODV ha sede legale nel Comune di Sordevolo (BI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e dev'essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'ODV è iscritta.
3. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Art. 16.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a. Operare in maniera specifica nelle aree culturale, ambientale e della tutela e valorizzazione del patrimonio locale, con la principale finalità di promuovere e sostenere il progetto Ecomuseo Valle Elvo e Serra, attivo dal 1998, in stretta sinergia con la Cooperativa del Mulino, nata nel 2008 per la gestione economica delle attività sviluppate dall'ecomuseo sul territorio.
 - b. Promuovere e coordinare una struttura a rete che, a partire dalla sede operativa presso il Mulino di Sordevolo, di proprietà della Cooperativa, metta in relazione differenti siti tematici dislocati in luoghi peculiari della Valle Elvo e della Serra, gestiti da associazioni o gruppi locali che si occupano del loro recupero, della ricerca su tematiche a essi connesse e della loro divulgazione.
 - c. Alternare ricerca e azione, proponendo un percorso di sviluppo locale basato sulla partecipazione diretta della popolazione al riconoscimento, alla conservazione e alla gestione del proprio patrimonio materiale e immateriale, al fine di rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità dei residenti verso il proprio ambiente di vita.
 - d. Favorire il prendersi cura in prima persona dei luoghi, generando nuovi rapporti di fiducia tra le persone, nuove relazioni funzionali tra le loro attività e le risorse reali del territorio, nuove forme sostenibili di produzione e consumo, in un processo di formazione continua attraverso il quale recuperare le competenze necessarie per leggere, abitare e progettare il proprio paesaggio.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'Art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lettera s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- **lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- Attività educative nel territorio della Valle Elvo e della Serra, a partire dai luoghi rappresentativi delle pratiche locali che lo hanno nel tempo caratterizzato e coinvolgendo gli attori produttivi che le hanno mantenute, con l'obiettivo di formare nuovi abitanti consapevoli delle relazioni tra eco-logia ed eco-nomia, in un'ottica di comunità e sostenibilità.
- Azioni di sensibilizzazione della popolazione su tali pratiche e sulla loro importanza per la conservazione del proprio ambiente di vita.
- Azioni di manutenzione, gestione e valorizzazione dei patrimoni locali materiali e immateriali, che li rimettano in gioco in una prospettiva di sviluppo condivisa da tutte le componenti della società.
- Attività divulgative ed eventi di varia natura, finalizzati alla conoscenza dei valori naturali e culturali del territorio e alla responsabilizzazione dei residenti per la loro rigenerazione.
- Azioni di coordinamento dei siti culturali diffusi sul territorio (ecomusei, musei, castelli, palazzi, chiese, aree naturalistiche e altri luoghi d'interesse) e di formazione di operatori per la loro apertura e fruizione, in rete con le realtà produttive, di ristorazione e d'accoglienza orientate a un turismo coerente e sostenibile.
- Azioni a sostegno del recupero di terreni, boschi, aree e beni inutilizzati, in un'ottica formativa e di ricostruzione di beni comuni.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei soci.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'Art. 17 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.).

- agenzia dell'...
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento, o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'Art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli Art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è a disposizione dei soci almeno una settimana prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio su richiesta al Consiglio direttivo.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'Art. 32 del D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, comma 5.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta dall'ODV. Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato,





con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che dev'essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:
 - a. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b. I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci nelle ODV con meno di 500 soci e più di 5 soci nelle ODV con più di 500 soci.
4. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve tenersi in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto o rappresentati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere svolta almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il mese di aprile.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute e approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- j. delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
 - m. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - n. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'Art. 3 dello Statuto;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 dello Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Art. 11

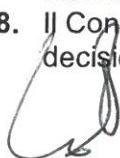
Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, Quest'ultima carica può essere, in caso di necessità, ricoperta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3, comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'Art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 231 dell'8 giugno

2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'Art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, o secondo le disposizioni previste dal D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



ASSOCIAZIONE
PER L'ECOMUSEO
VALLE ELVO E SERRA
Il Presidente

Nave Lucas

